

## REGOLAMENTO (UE) N. 1193/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2010

## recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maine-Anjou (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Maine-Anjou», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(2)</sup>.
- (2) L'Italia ha dichiarato la propria opposizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. La dichiarazione di opposizione è stata ritenuta ricevibile a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
- (3) La dichiarazione di opposizione riguardava il mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare per quanto concerne il legame tra la zona geografica e la qualità del prodotto. La suddetta dichiarazione di opposizione precisava inoltre che la registrazione della denominazione in questione era incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare per via del conflitto tra il nome da registrare e il nome di una razza animale, ovvero Maine-Anjou.

(4) Infine, l'opposizione riguardava altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare per quanto concerne il nome registrato parzialmente omonimo «Bœuf du Maine».

(5) Con nota del 9 luglio 2009, la Commissione ha invitato la Francia e l'Italia a raggiungere un accordo conformemente alle loro procedure interne.

(6) Al termine delle consultazioni la Francia ha informato la Commissione, mediante lettera del 5 febbraio 2010, che era stato raggiunto un accordo tra le parti. Inoltre, gli elementi pubblicati in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 non hanno subito modifiche.

(7) È perciò opportuno, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, registrare la denominazione «Maine-Anjou» presentata dalla Francia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 307 del 2.12.2008, pag. 11.

*ALLEGATO*

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**1.1 Carni (e frattaglie) fresche**

FRANCIA

Maine-Anjou (DOP)

---